



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

DECRETO N. 6

Oggetto: NOMINA SEGRETARIO COMUNALE: QUANTIFICAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

IL SINDACO

Premesso che in data 01/04/2017 ha assunto il servizio, quale Segretario Generale di questo Ente il Dott. Albano Luigi Antonio, nominata con decreto sindacale n. 3 del 18/03/2017 a seguito dell'assegnazione disposta dall'Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali prot. n. 0003535 del 16 marzo 2017;

Considerato che, così come evidenziato nel medesimo atto di assegnazione, la sede di segreteria del comune di Recanati, ai fini dell'assegnazione del segretario appartiene alla classe I/b di cui alla tabella A) allegata al DPR 23.06.1972, n. 749, per cui presso quella sede di segreteria può essere assegnato un segretario tra quelli iscritti alla fascia professionale "A";

Atteso che l'art. 15 comma I[^], del DPR 4 dicembre 1997, n. 465, stabilisce che: "Spettano al Sindaco e al Presidente della provincia le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'Ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordini agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto."

Dato atto che in data 16 maggio 2001 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali, riguardante per la parte normativa il periodo dal 1[^] gennaio 1998 al 31 dicembre 2001 e per la parte economica i bienni 1998/99 e 2000/01;

Visto l'art. 35 del C.C.N.L. il quale dispone che i segretari comunali e provinciali in servizio alla data di stipulazione del medesimo contratto sono inseriti nelle nuove fasce professionali- "A", "B" e "C" di cui al precedente art. 31 secondo i criteri di corrispondenza agganciati alle precedenti fasce professionali previste dall'art. 12 comma 1[^]lett. a),b),c),d),e), del D.P.R. 4.12.1997, n.465;

Rilevato che l'art. 41 del C.C.N.L., biennio economico 1998/99, e l'art. 3 del C.C.N.L. biennio economico 2000/01, nel prevedere i nuovi aumenti economici secondo le diverse decorrenze temporali, hanno confermato che la retribuzione di posizione è strettamente collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite alla connessa responsabilità in relazione alla tipologia dell'Ente di cui il segretario è titolare, tipologia articolata in tre livelli: "A", "B" e "C";

Visto il C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali per il biennio economico 2004-2005;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali (CCNL) per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 dispone all' art. 41, comma 4 che "gli enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi" legati alla retribuzione di posizione, secondo le condizioni, i criteri ed i parametri individuati in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale;

VISTO, inoltre, il successivo comma 5 dello stesso art.41 il quale dispone che "Gli enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa";



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

VISTO, altresì, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali stipulato in via definitiva in data 1^a marzo 2011, valevole per il biennio economico 2008-2009;

VISTO in particolare l'art. 3 –commi 5 e 6 – del succitato C.C.N.L. del 1^a marzo 2011 i quali espressamente prevedono che:

“”5. Il valore degli stipendi tabellari dei segretari collocati nelle fasce A,B,C, con decorrenza 31/12/2009, è rideterminato nelle misure annue lorde indicate nella tabella 3, attraverso il conglobamento di una quota dei valori della retribuzione di posizione dei medesimi segretari, come definiti dall'art.3 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001 per il biennio economico 2000-2001.

6. A seguito del conglobamento di cui al comma 5, con decorrenza 31/12/2009, i valori complessivi annui lordi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali, di cui all'art. 3 del CCNL del 16 maggio 2001 per il biennio economico 2000-2001, sono così rideterminati :

....omissis....

Livello A

2) incarichi, in enti fino a 250.000 abitanti, Euro 21.781,93

....omissis.... “”;

VISTO, altresì, l'art.3 –comma 7- del CCNL del 10/03/2011 dei segretari comunali e provinciali, il quale testualmente dispone: “” Fermo restando quanto previsto dal comma 6, ai soli fini dell'attuazione delle previsioni dell'art. 41, commi 4 e 5, del CCNL del 16 maggio 2001, relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ad al biennio economico 1998-1999, trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione del segretario, come definiti dall'art.3 –comma 2- del CCNL del 16 maggio 2001, relativo al biennio economico 2000-2001;””

RILEVATO che ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nel succitato art.3 -comma 7- l'importo annuo lordo della retribuzione di posizione del segretario, come definito dall'art.3 –comma 2- del CCNL del 16 maggio 2001 (biennio economico 2000-2001), da assumere come riferimento e base di calcolo è pari ad Euro 24.789,83, (annuo lordo per tredici mensilità);

RILEVATO che il 22 dicembre 2003 è stato stipulato il contratto integrativo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali (Cdin) che dà attuazione alla previsione del citato art.41, comma 4, del vigente Ccnl, per cui gli Enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento ai propri Segretari, secondo le condizioni, i criteri ed i parametri disciplinati nel precitato accordo;

VISTO:

- che l'importo della maggiorazione non può essere inferiore al 10% e superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento, come sopra definita ai fini dell'istituto in parola;
- che ai fini dell'erogazione le funzioni devono essere effettivamente svolte su incarico formalmente conferito dall'Ente;

ATTESO che la Sezione regionale delle Marche dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo Segretari comunali e provinciali ha stipulato in data 21 ottobre 2004 l'accordo decentrato integrativo territoriale che disciplina in particolare i criteri ed i parametri per la graduazione della maggiorazione della retribuzione di posizione;

RISCONTRATO che il Cdin individua nell'allegato A una serie di “condizioni” quali fattori di valutazione che possono essere considerati per la qualificazione della posizione del Segretario, distinti nelle due classi di condizioni oggettive e soggettive;

RITENUTO di procedere alla ponderazione di tali fattori di valutazione ed alla loro misurazione, in relazione al diverso grado di importanza che essi assumono nello specifico contesto, secondo quanto previsto dall'accordo decentrato regionale;



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

RICONOSCIUTO che il Segretario generale svolge funzioni specifiche, distinte per il carattere oggettivo o soggettivo della funzione espletata, alle quali può attribuirsi il seguente punteggio come da tabella allegata al presente provvedimento proposta dall'Organismo indipendente di valutazione come da nota prot.n.33961 del 16.10.2014, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RISCONTRATO, come da tabella allegata, che al punteggio finale di 72 punti corrisponde una maggiorazione del 40%, da calcolarsi rispetto alla retribuzione di Euro 24.789,83 come prevista dal succitato art.3 –comma 2- del CCNL del 16 maggio 2001, pari ad Euro 9.915,93 (annui lordi per tredici mensilità);

DATO atto che tale maggiorazione va ad aggiungersi alla retribuzione di posizione ordinariamente spettante, sulla base del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali del 01/03/2011, pari ad Euro 21.781,93;

RISCONTRATO inoltre che, la funzione dirigenziale più elevata nel Comune di Recanati è quella dell'Area Gestione Risorse come individuata con l'atto di Giunta Comunale n.360/2010, pari ad € 43.217,98 (annui lordi per tredici mensilità) e che pertanto il compenso di cui art.41 comma 5 del 16.05.2001 (cosiddetto galleggiamento) calcolato sulla retribuzione di posizione comprensiva della maggiorazione, corrisponde ad € 8.512,14 (annui lordi per tredici mensilità);

RITENUTO di dover prendere atto del trattamento economico annuo spettante al Segretario Generale del Comune di Recanati, Dott. Albano Luigi Antonio;

DECRETA

1) - DI DARE applicazione, nei confronti del Segretario Generale del Comune di Recanati Dott. Albano Luigi Antonio, del Cdin in data 22 dicembre 2003 e del contratto decentrato integrativo regionale del 21 ottobre 2004, ai fini della determinazione della maggiorazione dell'indennità di posizione prevista dall' art. 41 comma 4 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, con decorrenza 1 Aprile 2017.

2) - DI DETERMINARE la maggiorazione della retribuzione di posizione del Segretario Generale, data la rilevanza dell'Ente e sulla scorta delle valutazioni delle condizioni oggettive e soggettive effettuate, nella misura del 40% della retribuzione in godimento, come risultanti dal prospetto, redatto secondo la metodologia contrattualmente vigente, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale proposta dall'Organismo Indipendente di Valutazione come da nota prot.n° 33961 del 16/10/2014;

3) - DARE ATTO che la maggiorazione del 40%, da calcolarsi rispetto alla retribuzione di posizione di Euro 24.789,83, come prevista dall'art. 3 – comma 2- del CCNL del 16 maggio 2001, pari da Euro 9.915,93 (annui lordi per tredici mensilità), va ad aggiungersi alla retribuzione di posizione ordinariamente spettante, sulla base del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali del 01/03/2011, pari ad Euro 21.781,93;

4) – DI DARE applicazione, nei confronti del Segretario Generale del Comune di Recanati Dott. Albano Luigi Antonio, all'art.41 comma 5 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16 maggio 2001, con decorrenza 1 Aprile 2017 quantificando il cosiddetto galleggiamento, sempre con riferimento alla retribuzione di posizione di Euro 24.789,83 come prevista dall'art. 3 – comma 2- del CCNL del 16 maggio 2001, in € 8.512,04 annui lordi per tredici mensilità;

4) – DARE ATTO che il trattamento economico del Segretario Generale Dott. Albano Luigi Antonio, titolare di fascia "A", in servizio dal 1 Aprile 2017 come risultante dai vigenti CC.NN.LL. è il seguente:



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

(valori annui per dodici mensilità)

- Trattamento stipendiale € 39.979,32
- Indennità di vacanza contrattuale € 241,92
- Retribuzione di posizione € 20.106,36
- Maggiorazione della retribuzione di posizione € 9.153,17
- Galleggiamento art.41 c.5 CCNL 16.05.2001 € 7.857,36
- Tredicesima mensilità € 6.444,84

5) – DARE ATTO che la spesa conseguente al presente provvedimento trova adeguata disponibilità ai capitoli di bilancio del corrente esercizio finanziario;

6) – DI DARE mandato al Dirigente del Servizio Organizzazione e Contabilità del Personale per l'esecuzione del presente provvedimento.

Recanati li, 20/04/2017

IL SINDACO
FRANCESCO FIORDOMO / Actalis
S.p.A./03358520967